



COMUNE DI CARINARO  
Provincia di Caserta  
IL REVISORE DEI CONTI  
VERBALE N. 54 DEL 09.12.2022

COMUNE DI CARINARO  
Protocollo N. 13704 ARRIVO  
Data 09-12-2022 - Ora 13 54 39



Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 DEL 29/11/2022 – REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 1, DEL TUSP AL 31.12.2021

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di dicembre ore 13,30, Il Revisore unico dei Conti, dott. Antonio Piluso, presso il Comune, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 settembre 2020, secondo la nuova procedura; vista la trasmissione documentale effettuata in data 29/11/2022 da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carinaro attraverso pec all'indirizzo studiopiluso@pec.studiopiluso.com per la richiesta del parere avente ad oggetto proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 DEL 29/11/2022 – REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 1, DEL TUSP AL 31.12.2021.

**Premesso che:**

il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

Richiamate le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art.20, comma2, lettera e);

Visto l'art.20 del TUSP il quale dispone che ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Visto l'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

Esaminata l'allegata "Relazione tecnica", con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione periodica delle partecipazioni richiesta dall'art. 20 D. Lgs 175 del 2016;

Riscontrato che la suddetta "Relazione tecnica" è stata elaborata dal Responsabile Competente in conformità ai sopra indicati criteri e delle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP;

Preso atto che, come emerge dalla allegata "Relazione tecnica", le società partecipate possedute direttamente e indirettamente dal Comune di Carinaro risultano essere le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.S.I. Caserta	01088160617	6,30%
C.I.T.L. Caserta	00100070614	1,50%
Consorzio Asmez	06781060634	0,12%
Ente d'Ambito "Caserta"	93111100611	0,78%
Asmel Consortile Soc. Cons. arl	12236141003	0,178 %

Preso atto che il Consorzio Asi di Caserta, l'Ente D'ambito Caserta, Consorzio Idrico Terra di Lavoro in quanto enti pubblici economici non sono soggetti al piano di razionalizzazione;

Con riferimento all'obbligo di riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica, si rappresenta che esso è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta ai sensi dell'art. 1, comma 1 d.lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate). Pertanto, il Consorzio ASMEZ, costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa in modo inequivocabile, la deliberazione Corte dei Conti Campania n. 73/2017.

Purtuttavia, la stessa deliberazione richiama i generali obblighi di trasparenza da riferirsi anche alle partecipazioni diverse da quelle societarie.

La scheda di analisi e di dettaglio oggetto di razionalizzazione è stata riportata nell'allegato A1 alla proposta di .C.C.;

Viste le proposte operative contenute nella allegata "Relazione tecnica";

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Esprime

Parere favorevole alla di proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 DEL 29/11/2022 – REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 1, DEL TUSP AL 31.12.2021.

Letto, confermato e sottoscritto.  
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Dott. Antonio Piluso